

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI OSILO E BANARI PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno duemiladodici, addì tredici (13) del mese di Novembre

TRA

IL COMUNE DI OSILO, con sede in Via Sanna Tolu, n.30, P.I. 80005910908, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Giovanni Manca, nato a Sassari il 28.09.1968, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e interesse del Comune rappresentato;

E

IL COMUNE DI BANARI, con sede in Piazza Antonio Solinas, n.1, P.I. 00257710905, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Gianpiero Cordedda, nato a Sassari l'08.11.1972, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e interesse del Comune rappresentato;

PREMESSO CHE

- l'art. 30 del D.lgs 18.08.2000, n.267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere il modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3 del D.lgs 18.08.2000, n.267 consente ai Comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia;
- l'art. 10 del DPR 04.12.1997, n.465 "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e Provinciali, a norma dell'art.17, comma 78, della Legge 15 maggio, 1997, n.127*", prevede che i Comuni le cui sedi di Segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di Segreteria";
- l'art. 10 comma 2 del citato del DPR n. 465/1997, precisa che le convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di Segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei comuni firmatari della convezione e i reciproci obblighi e garanzie;
- il Comune di Osilo e il Comune di Banari, in un'ottica di reciproca cooperazione e collaborazione, intendono stipulare una convenzione per l'ufficio di Segreteria;
- il Comune di Osilo, con deliberazione del Consiglio comunale n.44 del 07.11.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, allegata alla presente sotto la lettera "A", e il Comune di Banari, con deliberazione del Consiglio comunale n.35 del 12.11.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, allegata alla presente sotto la lettera "B", hanno approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria comunale;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI COME SOPRA
COSTITUITE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART.1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Osilo (classe III) e il Comune di Banari (classe IV), nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma 3 del D.Lgs 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997, stipulano la presente convenzione per gestire in forma associata il servizio di Segreteria comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, con conseguente ripartizione dei costi, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, statuto, regolamento o provvedimento dei Sindaci, sono attribuite al suddetto funzionario.

ART. 2 – COMUNE CAPO-CONVENZIONE

Il Comune capo-convenzione per la gestione del servizio in oggetto è individuato nel Comune di Osilo, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Tutti i provvedimenti inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario comunale sono adottati dal Sindaco del Comune di Osilo, previo accordo con il Sindaco del Comune di Banari.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di Banari, provvede altresì:

- ad indicare al competente Ufficio, ex Agenzia, il Segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- a richiedere all'Ufficio, ex Agenzia, il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso, ove sussista la necessità di effettiva sostituzione;
- ad autorizzare le assenze per congedi ordinari, congedi straordinari, permessi, aspettative.
- ad autorizzare il Segretario Comunale allo svolgimento di ulteriori incarichi.

ART.3 – FORME DI CONSULTAZIONE

I Sindaci si consultano ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio di Segreteria.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- nomina del Segretario Comunale
- revoca del Segretario Comunale
- determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio che comportino la modifica della presente convenzione.
- adempimenti conseguenti a quanto previsto dal successivo art. 6 della convenzione.

ART. 4 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario comunale è effettuata dal Sindaco del Comune di Osilo, d'intesa con il Sindaco del Comune di Banari.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata è scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive a suo tempo emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. La costituzione della convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico da parte del Segretario Comunale.

La revoca del Segretario comunale è ammessa nei soli casi previsti dall'art.100 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e dall'art.15, comma 5 del D.P.R. 465/1997.

Qualora le cause di revoca riguardino entrambi i Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art.15, comma 5 del D.P.R. 465/1997 è curata dal Comune capo-convenzione.

Qualora le cause di revoca riguardino solamente un Comune convenzionato, la procedura prevista dall'art.15, comma 5 del D.P.R. 465/1997 è dallo stesso curata.

La revoca è disposta con deliberazione della Giunta comunale del Comune revocante, con preavviso all'altro di trenta giorni.

ART.5 – MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO

Il Segretario della convenzione esercita la sua attività con autonomia organizzativa, tenuto conto anche delle esigenze e della complessità delle problematiche dei Comuni convenzionati.

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono così ripartite:

- 21 ore (21) settimanali nel Comune di Osilo

- 15 ore (15) settimanali nel Comune di Banari

I giorni e gli orari saranno concordati dai Sindaci in relazione alle esigenze degli uffici di ciascun Comune.

La distribuzione dovrà comunque assicurare la flessibilità dell'orario, per conciliare le necessità contingenti dei servizi presso ciascun Comune convenzionato, che saranno valutate caso per caso dal Segretario comunale di concerto con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

ART.6 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione decorre dal 26 Novembre 2012 ed è a tempo determinato, fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco del Comune capo-convenzione. A seguito delle nuove elezioni, la scadenza della convenzione ha effetto trascorsi trenta (30) giorni dall'insediamento del Sindaco, salvo il rinnovo della stessa da parte dei rispettivi Consigli comunali entro il suddetto termine, alle medesime o differenti condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale, la convenzione medesima viene a cessare.

In caso di cessazione della convenzione, il Segretario dell'ufficio già convenzionato, ricopre automaticamente a tempo pieno l'Ufficio di Segreteria del Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo tra le parti.

La convenzione può essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a) sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario deve dare comunicazione al Comune capo convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto le amministrazioni comunali possono consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione;

b) concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, possono definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti, il Segretario Comunale ricopre automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo convenzione.

Dell'avvenuto scioglimento della convenzione di Segreteria deve essere data notizia, a cura del Comune capo convenzione, al competente ufficio della Prefettura del Comune capoluogo di Regione.

ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni convenzionati, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali, ed in particolare allo stesso spetta, ai sensi dell'art. 45 del CCNL del 16/05/2001, oltre al trattamento economico ordinario, una maggiorazione del 25% del trattamento economico in godimento.

Il trattamento economico suddetto dovuto al Segretario Comunale, compresa l'indennità di risultato, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, sono erogati dal Comune capo convenzione.

Il riparto delle spese avviene sulla base delle percentuali indicate all'art. 5 e precisamente:

58,34 % a carico del Comune di Osilo

41,66 % a carico del Comune di Banari

Il Comune di Osilo comunica al Comune di Banari il dettaglio delle spese sostenute in quattro rate trimestrali. Il Comune di Banari provvede al rimborso degli importi a suo carico entro i trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese per missioni o trasferte effettuate per conto dei singoli Comuni.

Sono anticipate dal Comune di Osilo le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, da ripartirsi secondo le sopra indicate percentuali.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo Finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, comma 56 del D.lgs 267/2000, fino a quando dovuta.

I diritti di segreteria spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 04/02/1915 n. 148, nonché di cui all'art. 97 comma 4, lettera "c" del D.lgs 267/2000, vengono ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorre procedere alla verifica cumulativa tra i Comuni dei suddetti diritti di rogito, nell'intesa che i medesimi non devono globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge. Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti di entrambi i Comuni, occorre procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si deve tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

ART. 8 – SPESE DI VIAGGIO

Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Unità di missione istituita presso il Ministero dell'Interno - ex Agenzia dei segretari n. 25402 del 17.5.2011, della deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 21 del 5.4.2011 e della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 54055 del 21 aprile 2011, non possono essere più riconosciuti al Segretario comunale rimborsi per spese di viaggio in base alle tariffe Aci. Nel rispetto degli atti sopra citati, al Segretario comunale è corrisposta, per accedere al Comune convenzionato, una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, vigente al primo giorno del mese di ciascun mese.

Gli spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra devono essere limitati a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative.

La distanza chilometrica è computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione di Osilo, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune convenzionato, comprendendo anche il viaggio di ritorno.

In conseguenza di quanto sopra, viene espressamente autorizzato l'uso dell'automezzo privato, per un'economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo il

Comune convenzionato collegato da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Le spese di viaggio, necessarie per accedere alle sede convenzionata del servizio, sulla base di specifica richiesta del Segretario Comunale, sono assunte a carico del Comune convenzionato ed erogate con scadenze trimestrali.


Non spetta al Segretario comunale alcun rimborso per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa.

ART. 9 – NORME DI RINVIO E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di Legge e di Regolamento vigenti, nonché alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, viene inviata, a norma dell'art.10 del D.P.R. 465/1997, al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo, presso la Prefettura del Comune capoluogo di Regione, a cura del Comune capo convenzione.

Il Sindaco del Comune di Osilo



Il Sindaco del Comune di Banari

